REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DELL' ASSOCIAZIONE E DELLE SUE STRUTTURE LOCALI

PREMESSA

In considerazione dell'Art. 5 dello Statuto dell'Associazione Italiana Amici di Raoul Follereau che riconosce e fonda quale entità centrale il "Gruppo locale", AIFO riconosce le proprie origini nell'Istituto dei Missionari Comboniani che l'ha fondata nel 1961, ispirandosi agli ideali e all'opera di Raoul Follereau.

PARTE I - FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE LOCALI E DELLA ASSEMBLEA NAZIONALE

Art. 1 – 1 - I Gruppi locali di cui all'art. 5, comma 3, dello Statuto sono costituiti da Soci (minimo cinque) che nell'ambito di uno stesso territorio intendono svolgere una attività comune a livello di formazione, di promozione e raccolta fondi, impegnandosi nell'attuazione di programmi nazionali e d'iniziative locali a favore e in rappresentanza dell'AIFO. I Gruppi si devono altresì espressamente impegnare al rispetto dello Statuto e del presente Regolamento.
2 - Per il riconoscimento a Gruppo ufficiale AIFO i Soci devono presentare domanda al CdA su apposito modello che riporti il parere favorevole del Coordinatore regionale. Qualora il CdA decidesse di non approvare la costituzione del Gruppo, ne darà motivazione agli interessati.
3 - Se nel corso dell'anno, un Gruppo AIFO risulta costituito da un numero di componenti inferiore a 5 per dimissioni o decadenza dei Soci, nel termine di 6 mesi deve provvedere a ricostituire la pluralità minima prevista.
Qualora, nel termine di cui sopra, il Gruppo non ricostituisca la composizione minima prevista, il Consiglio di Amministrazione provvederà a revocare il riconoscimento ufficiale quale Gruppo AIFO.
Ugualmente il Consiglio di Amministrazione provvederà a revocare il riconoscimento al Gruppo che, per due anni consecutivi, non ha provveduto a presentare la relazione, con un sintetico rendiconto finanziario, delle attività svolte, da redigere su modulo predisposto ed inviato dalla Sede**.**
4 - Ogni Gruppo locale, formalmente costituito secondo quanto disposto dalla richiamata norma statutaria, elegge un proprio Referente che ne promuove e modera l'attività e che cura i rapporti all'interno dell'Associazione e con la realtà territoriale in cui il Gruppo è inserito; il Gruppo elegge anche, nei modi e nelle forme che ritiene più opportune, un Direttivo che collabora con il Referente per lo sviluppo della partecipazione e della attività del Gruppo stesso.

Art. 2 – Il Coordinamento regionale è istituito con delibera del Consiglio di Amministrazione secondo quanto stabilito dall'art. 5, comma 4, dello Statuto e di esso fanno parte i Soci e i Gruppi locali ricadenti nel territorio di competenza; il territorio è definito nella delibera istitutiva e corrisponde a quello regionale, ma può anche riunire più regioni confinanti, se l'accorpamento è ritenuto più adeguato ai fini organizzativi e dello sviluppo associativo.

Art. 3 – 1 - Ogni Coordinamento regionale, riunito in assemblea, elegge per un triennio ai sensi dell'art. 5, comma 4, dello Statuto i propri organi, quali il Coordinatore e i componenti del Direttivo, in relazione alle esigenze di partecipazione e di funzionamento, tenendo conto dell'ampiezza del territorio e dei Gruppi esistenti
2 - Il Coordinatore è eletto a maggioranza assoluta dei componenti il Coordinamento regionale (costituito da tutti i Soci AIFO attribuiti a quel determinato Coordinamento), nelle prime due votazioni, o a maggioranza semplice nella terza votazione.
La designazione dei componenti il Direttivo è effettuata a maggioranza semplice dei voti espressi dai soci in assemblea.
3 - Il Direttivo è formato dal Coordinatore, dai componenti designati dai Soci e da un eguale numero di altri componenti designati a maggioranza dai Referenti dei Gruppi locali formalmente costituiti.

4 - Fanno, altresì, parte del Direttivo regionale anche i Referenti di Gruppo e i soci delegati dell' area regionale non rientranti tra gli eletti a norma del precedente comma.
5 - Il Direttivo, nella sua prima riunione, designerà nel suo ambito un componente che, in caso di assenza o impedimento del Coordinatore, ne assume le funzioni.
6 - I Consiglieri di Amministrazione non possono ricoprire contemporaneamente, ne l'incarico di coordinatore, ne la qualità di componenti il Direttivo del Coordinamento regionale.

Art. 4 – 1 - I soci che fanno parte di ciascun Coordinamento regionale sono convocati in assemblea, triennalmente, nelle forme indicate dall'art. 7, comma 4, dello Statuto per eleggere i Soci delegati all'Assemblea Nazionale nel numero fissato dal Consiglio di Amministrazione e gli organi del Coordinamento.
2 - I Soci impediti a partecipare alle Assemblee Regionali possono farsi rappresentare da altro Socio dello stesso Gruppo di appartenenza. Le deleghe, presentate per iscritto, devono essere convalidate all'inizio dell'Assemblea Regionale, fermo restando che nessun socio può ricevere più di due deleghe. I Soci non facenti parte dei Gruppi possono farsi rappresentare da un altro Socio della stessa area regionale.
3 - Le candidature per l'elezione a Socio delegato devono essere sottoscritte dall'interessato e presentate al Moderatore dell'Assemblea con la firma di almeno cinque Soci ovvero, presentate da un Gruppo locale del Coordinamento regionale. I Soci delegati sono eletti in base al maggior numero di preferenze ottenute.
4 - Il Socio delegato decade di diritto, quale componente dell'Assemblea Nazionale, dopo due assenze, consecutive e non giustificate. Ugualmente decade dopo tre assenze personali consecutive.

Art. 5 – 1 - Al fine di provvedere triennalmente alla formazione della Assemblea Nazionale ed alla sua convocazione per gli adempimenti elettorali di cui alla lettera E del comma 2 dell'art. 7 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione adotta una apposita deliberazione che trasmette ai Gruppi locali e ai Coordinamenti regionali per gli adempimenti conseguenti, almeno trenta giorni prima della data fissata per la riunione elettorale della assemblea stessa.

Con la predetta deliberazione il Consiglio di Amministrazione:
1. stabilisce il numero complessivo dei Soci delegati da eleggere, tra un minimo di 50 e un massimo di 70;
2. fissa quindi il numero dei delegati che ogni Coordinamento regionale è chiamato ad eleggere, in proporzione alla consistenza associativa in quel territorio, valutata essenzialmente sulla base del numero dei Soci;
3. indica il numero di preferenze che ciascun Socio può esprimere nelle singole assemblee convocate a livello di Coordinamento regionale, in relazione al numero di delegati da eleggere, secondo criteri che consentano anche la possibilità di una rappresentanza di minoranza;
4. definisce il calendario secondo il quale dovranno essere effettuate le assemblee a livello di Coordinamento regionale e ne specifica le procedure elettorali da seguire;
5. determina l'ordine del giorno della Assemblea Nazionale, il luogo e il calendario dei lavori e le procedure operative.
2 - Per le altre convocazioni dell'Assemblea Nazionale il Consiglio di Amministrazione provvede con apposita deliberazione da trasmettere a tutti i componenti l'Assemblea stessa almeno un mese prima della data fissata per la sua riunione.
Con la predetta deliberazione il Consiglio di Amministrazione definisce l'ordine del giorno, il luogo e il calendario dei lavori, e le procedure operative.

Art. 6 – 1 - Le assemblee a livello di Gruppo locale e di Coordinamento regionale sono validamente costituite con la presenza della maggioranza assoluta dei Soci (almeno la metà dei Soci più uno dei Soci attribuiti al Gruppo o all'area regionale) e, salvo che non sia diversamente stabilito dallo Statuto o da altre norme regolamentari, deliberano a maggioranza di voti dei presenti. Sono ammesse fino a due deleghe per Socio, nell'ambito dello stesso Gruppo. In sede elettorale e quando coinvolgono la valutazione di persone, il voto è espresso con scheda segreta..

2 – Nel caso in cui non sia raggiunto il quorum assembleare previsto (metà + 1 dei Soci dell'area regionale), l'Assemblea procederà regolarmente alla elezione degli organi del Coordinamento regionale Per la designazione dei Soci delegati in Assemblea Nazionale, il numero degli stessi sarà determinato in proporzione al numero di Soci presenti (personalmente o per delega) in Assemblea, rispetto ai soci delegati assegnati a quell'area regionale.
3 - Qualora si debba applicare la disposizione di cui al comma 2 che precede, l'Assemblea Nazionale è validamente composta dal conseguente numero di delegati, anche se inferiore rispetto a quello prefissato dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione assunta ai sensi dell'art. 5 del presente Regolamento.

Art. 7 – Nel rispetto dello Statuto, dei Regolamenti della Associazione e delle eventuali direttive formulate dal Consiglio di Amministrazione, le assemblee di cui al precedente articolo possono adottare norme per assicurare il miglior funzionamento dei Gruppi locali e dei Coordinamenti regionali e dei loro organi.

PARTE II - FUNZIONAMENTO DEGLI ALTRI ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE

Art.8 – Il Consiglio di Amministrazione, all'inizio del triennio, dopo aver provveduto alla nomina del Presidente e di uno o due Vicepresidenti, delibera le deleghe al Presidente ed eventualmente ad altri Consiglieri, anche agli effetti dei poteri di firma, nei limiti di quanto previsto all'art.8, comma 3, dello Statuto.

Art. 9 – La revoca e la decadenza dei componenti il Consiglio di Amministrazione sono deliberate dalla Assemblea Nazionale, previo parere del Collegio dei Probiviri, secondo la seguente procedura:
• in presenza di fatti che possono portare alla revoca o alla decadenza di un consigliere, il Consiglio di Amministrazione deve essere immediatamente convocato per una prima informazione e per disporre una sollecita istruttoria, volta ad accertare la fondatezza e la rilevanza dei fatti stessi;
• al termine della istruttoria che, di norma deve concludersi entro 20 giorni, il Consiglio di Amministrazione formula una sua valutazione e trasmette tutti gli atti al Collegio dei Probiviri;
• il Collegio dei Probiviri esprime il proprio parere con apposita motivata delibera che trasmette al Consiglio di Amministrazione, entro il termine di 20 giorni dal ricevimento degli atti;
• qualora il parere espresso dal Collegio dei Probiviri concluda positivamente sulla fondatezza dei fatti e sulla loro rilevanza come causa di decadenza in base al comma 7 dell'art. 8 dello Statuto o come giusta causa di revoca, ai sensi della vigente normativa per gli amministratori di società per azioni, il Consiglio di Amministrazione deve convocare immediatamente l'Assemblea Nazionale perché, sulla base della procedura svolta e delle relative risultanze, assuma le decisioni ritenute opportune;
• nel caso che il Collegio dei Probiviri esprima un parere negativo circa la fondatezza dei fatti e la loro rilevanza, il Consiglio di Amministrazione – sulla base del parere espresso – delibera la chiusura della questione o dispone un supplemento di istruttoria se necessaria per una esauriente valutazione del caso da sottoporre alla Assemblea Nazionale, previo nuovo parere del Collegio dei Probiviri;
• il Consigliere oggetto delle procedure di cui al presente articolo deve essere tempestivamente informato per poter far conoscere le proprie ragioni e fornire ogni chiarimento sia al Consiglio di Amministrazione, sia al Collegio dei Probiviri, sia all'Assemblea Nazionale;
• nei casi di particolare gravità, il Consiglio di Amministrazione può revocare le eventuali deleghe e può anche sospendere il consigliere dalle sue funzioni, in attesa del parere del Collegio dei Probiviri e della decisione della Assemblea Nazionale, quando la sospensione è richiesta da motivi di opportunità per il buon andamento della attività associativa;
• la delibera di sospensione dalle funzioni di consigliere è adottata con il voto favorevole della maggioranza dei 2/3 dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Art. 10 – Il Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei Revisori e il Collegio dei Probiviri possono approvare, nel rispetto della normativa statutaria e regolamentare, opportune disposizioni interne per il migliore espletamento della loro attività.

Art. 11 – Qualora al Consiglio di Amministrazione pervenga una richiesta motivata di convocazione della Assemblea Nazionale sottoscritta da almeno un decimo dei soci e con la specificazione dei punti da porre all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione deve fissare la data della riunione entro due mesi dal ricevimento della richiesta e deve provvedere di conseguenza alle procedure di convocazione.

I termini suddetti possono essere dilazionati, se non sussistono motivi obiettivi di urgenza e se risultano non distanti dalle date di usuale convocazione delle annuali Assemblee Nazionali (maggio/giugno, oppure novembre/dicembre).

PARTE III - AMMISSIONE DEI SOCI E PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA' ASSOCIATIVE

Art. 12 – 1 Il parere favorevole del Gruppo locale, o qualora non esista un gruppo locale, del Coordinatore regionale, che accompagna la domanda scritta dell'interessato che chiede di essere accolto come socio ai sensi dell'art. 4 dello Statuto, deve attestare il possesso da parte del richiedente dei requisiti statutariamente richiesti; in particolare deve dare atto che l'interessato ha conosciuto l'Associazione e ha dimostrato di condividerne l'ispirazione e le finalità, attraverso la partecipazione non occasionale a iniziative e momenti significativi della attività, dichiarandolo esplicitamente.
2 - La domanda a Socio AIFO, redatta su apposito modulo e corredata da una scheda in cui l'aspirante Socio indica la sua partecipazione a iniziative e attività associative a livello di Gruppo o/e di Coordinamento, deve essere trasmessa alla Direzione AIFO accompagnata dal versamento della quota annuale prevista.
3 - L'ammissione a Socio AIFO è fatta periodicamente con delibera del CdA per le domande pervenute alla Direzione dal 1° gennaio al 30 giugno di ogni anno. Le domande di ammissione a socio che pervengono dopo il 30 giugno saranno deliberate nel primo CdA dell'anno successivo
4 - Ciascun socio deve provvedere, annualmente, a rinnovare la propria adesione all'Associazione entro e non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente. Solo i Soci in regola a tale data concorreranno al conteggio per l'attribuzione dei Soci delegati spettanti ai relativi Coordinamenti. Il Consiglio di Amministrazione provvederà a dichiarare la decadenza di quei Soci che non abbiamo provveduto al rinnovo dell'adesione entro il termine massimo tassativo del 31 gennaio dell'anno per cui si rinnova l'adesione.

Art. 13 – 1 - Il Socio esercita i diritti e assolve gli obblighi statutari a far tempo dal ricevimento della comunicazione della delibera del Consiglio di Amministrazione che ha accolto la sua domanda.
2 - Per esercitare i diritti di elettorato attivo e passivo il Socio deve essere in regola con il versamento delle quote annuali, se stabilite dalla Assemblea Nazionale.
3 - Tutti i Soci, in regola con gli adempimenti previsti dallo Statuto e dai Regolamenti, possono presentare la loro candidatura al Consiglio di Amministrazione.

Art. 14 – Per diffondere la conoscenza dell'Associazione, per ottenere un sostegno sempre più diffuso ed anche in vista dello sviluppo della Base sociale, i Gruppi locali e i Coordinamenti regionali promuovono i più opportuni rapporti con persone, associazioni ed enti, aprendo ad essi la possibilità di partecipazione e di collaborazione per iniziative e per attività associative, in qualità di simpatizzanti.